

PROCESSO VERBALE ADUNANZE

CXCVI – 7 maggio 2013
CXCVII – 14 maggio 2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT
Angela MASSAGLIA

I giorni 7 e 14 del mese di maggio duemilatredici alle ore 13.30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e del Consigliere Anziano Angela MASSAGLIA, e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dagli avvisi del 3 e 10 maggio 2013 recapitati nei termini legali - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Il 7 maggio 2013 sono assenti i Consiglieri: Giuseppe CERCHIO - Cesare PIANASSO - Claudia PORCHIETTO - Caterina ROMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT.

Il 14 maggio 2013 sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Giovanni CORDA - Eugenio GAMBETTA - Claudia PORCHIETTO - Maurizio TOMEO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA.

Il 7 maggio 2013 sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Il 14 maggio 2013 sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissioni di scrutinio:

Il 7 maggio 2013: Michele MAMMOLITO - Umberto PERNA - Gian Luigi SURRA

Il 14 maggio 2013: Michele MAMMOLITO - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA

(Omissis)

OGGETTO: D.L. 174/12 convertito nella Legge 213/2012. Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Torino.

N. Protocollo: 11306/2013

* * * * *

ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2013 - VERBALE CXC VI

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente Saitta, a nome della Giunta (26/03/2013) ed il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera **A**).

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione del Presidente della Provincia;*
- *l'intervento del Consigliere Giacometto, il quale richiede il rinvio in Commissione;*
- *gli interventi dei Consiglieri Corda e Petrarulo;*
- *l'intervento del Presidente del Consiglio;*
- *l'intervento del Presidente della Provincia;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).

Il Presidente del Consiglio pone ai voti il rinvio in Commissione della deliberazione in oggetto.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 39

Votanti = 39

Favorevoli 15

(Albano - Bonansea - Borgarello - Botticelli - Corda - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Papotti - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)

Contrari 24

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

Il rinvio in Commissione risulta respinto.

(Seguono:

- *l'intervento dei Consiglieri Loiaconi, Puglisi e Papotti i quali richiedono una sospensione dei lavori del Consiglio ;*
 - *l'intervento del Presidente del Consiglio che comunica contrarietà alla richiesta di sospensione;*
 - *l'intervento del Consigliere Giacometto che presenta e illustra n. 6 emendamenti, a firma del Gruppo Consiliare P.D.L., allegati al presente verbale sotto la lettera **B**);*
 - *l'intervento del Consigliere Surra;*
 - *l'intervento del Consigliere Sammartano che richiede la verifica del numero legale;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio** accertata la presenza del numero legale mediante appello nominale, dà la parola ai Consiglieri per la prosecuzione della discussione.

(Seguono:

- *l'intervento dei Consiglieri Puglisi, Giacotto e Papotti;*
 - *l'intervento del Presidente del Consiglio;*
 - *l'intervento del Consigliere Tomeo;*
 - *il 2° intervento dei Consiglieri Giacometto e Puglisi;*
 - *l'intervento del Presidente del Consiglio che sospende i lavori del Consiglio per Conferenza Capigruppo;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

(I lavori del Consiglio vengono sospesi dalle h. 18,10 alle h. 18,25)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** riapre la seduta di Consiglio, comunica il rinvio in Commissione della deliberazione e chiude i lavori del Consiglio, aggiornando la prosecuzione della discussione alla successiva seduta consiliare.

* * * * *

ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2013 - VERBALE CXC VII

Il **Presidente del Consiglio** riapre la discussione sulla deliberazione in oggetto e comunica la presentazione di n. 3 emendamenti da parte dello stesso e dei Presidenti della VII^a e VIII^a Commissione Consiliare e dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Giacometto che comunica il ritiro dei 6 emendamenti a firma del Gruppo Consiliare P.D.L.;*
 - *la dichiarazione di voto del Consigliere Papotti;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti, in un'unica votazione, gli emendamenti a firma del Presidente del Consiglio e dei Presidenti di VII^a e VIII^a Commissione Consiliare, allegati al presente verbale sotto la lettera C).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33
Votanti = 33

Favorevoli 33

(Bilotto - Bisacca - Botticelli - Cavaglià - Cerchio - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Giacometto - Giacotto - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Papotti - Pastore - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Ruffino - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Gli emendamenti risultano approvati.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti la deliberazione comprensiva degli emendamenti testé approvati, il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera D) ed il cui oggetto è sotto riportato:

OGGETTO: D.L. 174/12 convertito nella Legge 213/2012. Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Torino.

N. Protocollo: 11306/2013

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 34
Votanti = 34

Favorevoli 34

(Albano - Bilotto - Bisacca - Botticelli - Cavaglià - Cerchio - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Giacometto - Giacotto - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Papotti - Pastore - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Ruffino - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

ml/



Proposta della Giunta Provinciale

All. N. 216 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: D.L. 174/12 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

N. Protocollo: 11306/2013

Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 26/03/2013) propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rafforzare i controlli in materia di enti locali, ha tra l'altro modificato diverse disposizioni dettate dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) in tema di controlli interni;
- il comma 1, lett. d), dell'art. 3 l. 213/2012 cit., in particolare, nel sostituire l'art. 147 T.U.E.L. con gli artt. da 147 a 147-*quinquies*, oltre a precisare ulteriormente i contenuti dei controlli interni già previsti per gli enti locali, ha introdotto nuove forme di controllo interno, riconducendo poi a sistema l'intera disciplina;

Ritenuto che il sistema dei controlli interni come delineato dalla indicata novella risulta allo stato contemplare le seguenti tipologie di controllo:

- controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- controllo successivo di regolarità amministrativa;
- controllo preventivo di regolarità contabile;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate;
- controllo sulle società partecipate non quotate;
- controllo della qualità dei servizi;

Dato atto che, in virtù della previgente normativa nazionale, delle previsioni statutarie e regolamentari e di specifici atti degli organi amministrativi dell'Ente, oltre che in applicazione dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, presso

la Provincia di Torino risultano attualmente già effettuati, da specifiche unità organizzative a tal fine individuate:

- il controllo di regolarità amministrativa, preventivo (sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio e sui decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali) e successivo (a campione, sulle determinazioni dirigenziali);
- il controllo di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dirigenziali;
- il controllo di gestione, con riferimento agli obiettivi individuati nel piano dettagliato degli obiettivi definito nell'ambito del procedimento relativo all'approvazione del piano esecutivo di gestione;
- il controllo strategico, con riferimento alla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione;
- il monitoraggio e la verifica del rispetto degli equilibri economico-finanziari;
- il monitoraggio delle risultanze degli organismi partecipati dalla Provincia, come individuati da specifici provvedimenti dell'Ente, con riferimento all'andamento economico e finanziario, al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali ed alla rispondenza di questi ultimi alla programmazione settoriale della Provincia;
- la verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione ed analisi della soddisfazione dell'utente interno ed esterno all'Ente;

Rilevato che, nonostante la già intervenuta attivazione dei controlli appena indicati, gli strumenti e metodologie degli stessi devono essere adeguati alle innovazioni introdotte in materia dalla citata l. 213/2012, riconducendo tra l'altro a sistema le varie forme di controllo;

Osservato che ai sensi della l. 213/2012 la disciplina del sistema dei controlli interni è demandata agli enti locali che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, devono definire, «con regolamento adottato dal Consiglio», «gli strumenti e le modalità» del sistema dei controlli interni (art. 3, commi 1, lett. d, e 2);

Considerato peraltro che, in virtù del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, devono essere specificamente disciplinati nel regolamento di contabilità dell'Ente:

- le modalità secondo cui è applicato il controllo di gestione (art. 196, comma 1, T.U.E.L.);
- le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati (art. 153 T.U.E.L.);
- il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-*quinquies* T.U.E.L.);

Ricordato inoltre che le diverse tipologie di controllo interno devono essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa dell'Ente, la cui disciplina è demandata alla competenza della Giunta, ferme le specifiche disposizioni dettate dalla stessa l. 213/2012 in tema di competenze sui controlli interni e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Rilevato che si ritiene in linea generale opportuno:

- intervenire sulla regolamentazione attuale dei controlli interni dell'Ente, come negli anni sperimentata ed evolutasi, anche in tema di competenze, senza introdurre innovazioni radicali ma, piuttosto, limitandosi ad apportare le modificazioni ritenute necessarie a garantire le finalità di rafforzamento ed implementazione dei controlli perseguite dalla l. 213/2012, nel pieno rispetto di tale normativa ed in conformità alle esigenze di invarianza della spesa;
- demandare la definizione delle modalità operative di dettaglio ad appositi provvedimenti attuativi, per garantire contemporaneamente la tempestiva operatività del sistema dei controlli ed un'adeguata flessibilità dello stesso, che consenta di adattare con la necessaria sollecitudine

l'esercizio in concreto dei controlli ad esigenze specifiche di cui dovesse eventualmente emergere la rilevanza;

Ritenuto per quanto precede necessario provvedere ad adeguare le diverse forme di controllo interno attualmente effettuate nell'Ente alla intervenuta normativa nazionale adottando uno specifico regolamento che, riconducendo a sistema l'insieme dei controlli interni, ne definisca in generale e nel complesso forme, strumenti e modalità, rinviando al Regolamento di contabilità ed al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente per la disciplina delle materie di specifica competenza;

Dato atto che le conseguenti necessarie modifiche per l'adeguamento alla l. 213/2012 del Regolamento di contabilità e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente sono state ipotizzate in uno schema di lavoro allo stato oggetto di confronto con i Servizi interessati;

Visto lo schema di regolamento sul sistema dei controlli interni, costituito da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione alle organizzazioni sindacali dell'Ente;

Rilevato che in applicazione dell'art. 3, comma 2, l. 213/2012, si ritiene opportuno dare comunicazione dell'adozione dell'allegato regolamento al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ferma la successiva comunicazione dell'intervenuta piena operatività del sistema in seguito alla adozione degli indicati atti regolamentari e provvedimenti di attuazione;

Sentite la Conferenza dei Capigruppo e la VIII^a Commissione Consiliare nella seduta congiunta del.....;

Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), d.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000, come mod. l. 213/2012;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'adozione del "Regolamento sul sistema dei controlli interni", costituito da n. 12 articoli, quale risulta dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato alle strutture competenti per il coordinamento, con le norme contenute nel Regolamento di cui al punto 1), del Regolamento di contabilità e del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, riconoscendo che il Consiglio e la Giunta provinciale, successivamente all'approvazione del presente atto, dovranno farsi carico, per quanto di rispettiva competenza, di adeguare le previsioni di tali regolamenti alla legge 213/2012;
- 3) di demandare ad appositi provvedimenti attuativi, adottati dagli organi e strutture competenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui al punto 1), approvato con il presente atto, la definizione delle modalità operative di dettaglio necessarie per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

- 5) di incaricare il Segretario generale della trasmissione di cui al punto 4 e della comunicazione al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'adozione dei provvedimenti di cui al punto 3;
- 6) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1), approvato con il presente provvedimento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

* * * * *

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	1
Art. 2 – Soggetti preposti ai controlli e strutture competenti	2

Capo II

Strumenti e metodologie

Art. 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa	2
Art. 4 – Controllo successivo di regolarità amministrativa	3
Art. 5 – Controllo di regolarità contabile	3
Art. 6 – Controllo di gestione	3
Art. 7 – Controllo strategico	4
Art. 8 – Controllo sugli equilibri finanziari	5
Art. 9 – Controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate	5
Art. 10 – Controllo sulle società partecipate non quotate	6
Art. 11 – Controllo di qualità	7
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	8

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli strumenti e le metodologie dei controlli interni della Provincia di Torino diretti a:
 - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controlli di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (controllo di gestione);
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico);
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa (controllo sugli equilibri finanziari);
 - e) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente (controlli sugli organismi gestionali esterni);
 - f) garantire la qualità dei servizi erogati dall'Ente (controllo di qualità).
2. I controlli interni di cui al comma 1 (di seguito: sistema dei controlli) sono esercitati, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in modo indipendente ma integrato, compatibilmente con le specifiche esigenze, assicurando la collaborazione fra le varie strutture interessate, l'utilizzo sinergico dei sistemi informativi di supporto ed il coordinamento, ove possibile, con gli altri strumenti di controllo.

Art. 2 – Soggetti preposti ai controlli e strutture competenti

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e le unità organizzative specificamente preposte, secondo quanto previsto dagli articoli che seguono, dal Regolamento di contabilità e, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente regolamento, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale, per garantire l'operatività del sistema dei controlli ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2:
 - a) cura il coordinamento operativo, anche attraverso apposite direttive, tra i controlli interni di cui all'art. 1;
 - b) può costituire appositi gruppi di lavoro formati da personale delle diverse strutture dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) relaziona con cadenza semestrale al Presidente della Provincia sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli, anche al fine della trasmissione del referto di cui all'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, la definizione degli ulteriori aspetti attuativi di carattere organizzativo, ivi inclusa l'eventuale individuazione di apposite strutture preposte al sistema dei controlli cui è attribuito il compito di raccogliere, elaborare e rendicontare informazioni e dati, gestionali, finanziari e contabili, è definita dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II

Strumenti e metodologie

Art. 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato attraverso il rilascio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il parere di regolarità tecnica deve essere rilasciato relativamente:
 - a) ad ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta e ad ogni proposta di decreto del Presidente della Provincia, che non siano mero atto di indirizzo;
 - b) a tutti gli atti amministrativi di competenza dei singoli dirigenti.
3. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione e di decreto di cui al comma 2 lett. a) è rilasciato dal dirigente responsabile della struttura proponente ed è inserito, rispettivamente, nella deliberazione e nel decreto; ove il dirigente esprima un parere negativo, lo stesso deve essere motivato.
4. Qualora il Consiglio, la Giunta o il Presidente della Provincia, per quanto di competenza, non intendano conformarsi al parere di cui al comma 3 devono darne adeguata motivazione, rispettivamente, nel testo della deliberazione e del decreto; in tali ipotesi il segretario generale cura l'immediata comunicazione delle deliberazioni e dei decreti all'organo di revisione.
5. Il parere di regolarità tecnica sugli atti di competenza dirigenziale è rilasciato dal dirigente competente all'adozione dell'atto o, nei casi consentiti dalla legge, dal funzionario delegato, e si intende espresso in senso favorevole con la sottoscrizione dell'atto.
6. Il controllo preventivo di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia, che non siano mero atto di indirizzo, è assicurato anche dal segretario generale, nell'esercizio della funzione di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla legalità dell'azione amministrativa, attraverso

la segnalazione scritta agli amministratori degli eventuali profili di illegittimità che, previamente segnalati al dirigente della struttura proponente, non siano stati dallo stesso eliminati.

Art. 4 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è volto ad assicurare, attraverso un controllo a campione nella fase successiva alla conclusione del procedimento, la regolarità e correttezza delle procedure e delle attività amministrative dell'Ente.
2. Il controllo di cui al comma 1 ha natura collaborativa e si svolge, secondo i principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del segretario generale che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, individua preventivamente con proprio atto le modalità operative in cui si articola il controllo, definendo tra l'altro:
 - a) le procedure e gli atti amministrativi soggetti al controllo, tra cui in particolare le determinazioni di impegno di spesa ed i contratti;
 - b) le modalità tecniche di scelta del campione sottoposto a controllo, fornendone adeguata motivazione, fermo che, per gli atti, deve essere assicurato il controllo di almeno il 5% del totale degli atti adottati nel periodo di riferimento;
 - c) gli standard di conformità scelti per ciascuna procedura o tipologia di atto;
 - d) le modalità operative per assicurare il coinvolgimento diretto dei responsabili delle procedure o degli atti sottoposti a controllo.
3. In caso di riscontrate irregolarità su singole procedure o atti per i quali sia ancora possibile il ricorso all'autotutela, il segretario generale ne informa tempestivamente il responsabile interessato, assegnando allo stesso un termine per l'adozione delle proprie definitive determinazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il segretario generale comunica gli esiti del controllo successivo ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi ritenute necessarie in relazione alle irregolarità riscontrate.
5. Le risultanze del controllo successivo, formalizzate in appositi rapporti con l'indicazione delle eventuali iniziative assunte ai sensi dei commi 3 e 4, sono trasmesse a cura del segretario generale, con periodicità almeno annuale, al direttore generale, ove nominato, all'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, all'organo di revisione e al Consiglio.

Art. 5 – Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato attraverso il rilascio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, resi dal dirigente competente in materia economico-finanziaria con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 6 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, in funzione dell'esercizio dei poteri di gestione amministrativa, persegue la finalità di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di cui al comma 1 ha ad oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed è assicurato, secondo modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, da una articolazione organizzativa specificamente preposta, che risponde al direttore generale ed opera con il coinvolgimento attivo dei singoli dirigenti.

3. Al fine di garantire l'esercizio integrato dei controlli di cui all'art. 1, ed in particolare il coordinamento dell'attività riguardante il monitoraggio dei risultati:
 - a) le tempistiche dell'attività del controllo di gestione, compatibilmente con le specifiche esigenze, sono temporalmente allineate alle scadenze del sistema di valutazione e del controllo strategico, che ne utilizzano le risultanze;
 - b) la struttura competente in materia di controllo di gestione garantisce il supporto all'attività di ricognizione e monitoraggio delle altre unità organizzative specificamente preposte al sistema dei controlli, anche fornendo, su richiesta, raccolte, elaborazioni e rendicontazioni di informazioni e dati su risorse impiegate, servizi erogati, attività svolte e risultati conseguiti.

Art. 7 – Controllo strategico

1. Il controllo strategico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, verifica lo stato di attuazione dei programmi rispetto agli indirizzi indicati nelle linee programmatiche approvate dal Consiglio e nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, nonché l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di tali programmi.
2. Il controllo strategico è assicurato, con la collaborazione dei direttori di area, dal nucleo di valutazione sotto la direzione, esclusivamente per l'esercizio di tale funzione, del direttore generale.
3. I direttori di area, con riferimento alle strutture di rispettiva competenza, effettuano un controllo preventivo sulla coerenza con gli indirizzi ed i programmi approvati dal Consiglio:
 - a) di ogni proposta di deliberazione;
 - b) delle tipologie di determinazioni individuate dal direttore generale con proprio provvedimento.
4. Il nucleo di valutazione:
 - a) provvede, con periodicità semestrale, al monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione dei programmi ed eventuali progetti della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione;
 - b) effettua, di propria iniziativa o su espressa richiesta del Presidente della Provincia, specifiche verifiche e controlli sullo stato di attuazione di singoli programmi o progetti.
5. Per l'attività di cui al comma 4 il nucleo di valutazione provvede alla rilevazione dei dati avvalendosi:
 - a) del supporto operativo del controllo di gestione;
 - b) della collaborazione dei direttori di area, cui può richiedere apposite relazioni sullo stato di attuazione dei programmi;
 - c) delle procedure informatiche e gestionali dell'Ente;
 - d) delle risultanze del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sugli organismi gestionali esterni e del controllo di qualità.
6. Gli esiti dell'attività di cui al comma 4 lett. a) sono formalizzati in appositi rapporti in cui il nucleo di valutazione rileva:
 - a) la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, tra tempi di realizzazione e relative previsioni, tra procedure operative attuate e progetti elaborati;
 - b) gli aspetti socio-economici ed economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, nonché la qualità dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - c) gli eventuali fattori ostativi e responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, individuando i possibili rimedi;
 - d) eventuali scostamenti tra l'impatto delle attività attuative dei programmi e l'impatto atteso, indicato nelle finalità dei programmi della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, individuando i possibili rimedi.

7. I rapporti di cui al comma 6 sono sottoposti, a cura del direttore generale, alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e alla relazione al rendiconto di gestione.
8. Gli esiti dell'attività di cui al comma 4 lett. b) sono formalizzati in apposite relazioni; il direttore generale cura la trasmissione delle relazioni al Presidente della Provincia nel caso di verifiche e controlli dallo stesso richiesti.

Art. 8 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari assicura, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, il costante controllo della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, e comporta, tra l'altro, la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto da ogni dirigente, sotto la direzione ed il coordinamento del dirigente competente in materia economico-finanziaria e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di attuazione dell'art. 81 Cost.

Art. 9 – Controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi non societari, partecipati dalla Provincia, individuati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con l'indicazione degli obiettivi *ex art. 170, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.
2. Il controllo di cui al presente articolo è assicurato da una unità organizzativa specificamente preposta, coincidente, salvo differente soluzione organizzativa, con l'unità organizzativa competente per il controllo di cui all'art. 10, attraverso:
 - a) a preventivo, il supporto metodologico ed operativo necessario per l'indicazione, nella relazione previsionale e programmatica, di indirizzi e obiettivi gestionali riferiti ai singoli organismi non societari partecipati dall'Ente, con i parametri per la relativa misurazione;
 - b) nel corso dell'anno, l'effettuazione di rilevazioni periodiche attraverso raccolta ed elaborazione di dati, valutazioni e rapporti sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi individuati ai sensi della lett. a), nonché sulle risultanze economico-finanziarie dei singoli organismi, con proposta di eventuali interventi correttivi;
 - c) a consuntivo, la redazione di un referto che fornisce annualmente le conclusioni dell'attività del controllo, rendendo conto dei risultati conseguiti dai singoli organismi e degli effetti sugli equilibri di bilancio dell'Ente, anche nell'ottica della progressiva creazione, alle condizioni e nei termini di legge, di uno strumento operativo di bilancio consolidato.
3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate secondo direttive e modalità individuate con provvedimento di Giunta, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e comunque in modo da garantire la tempestiva trasmissione delle risultanze dell'attività svolta alle unità organizzative preposte al controllo strategico e al controllo di gestione, al dirigente competente in materia economico-finanziaria, al direttore generale, all'organo di revisione nonché agli organi politici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 10 – Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni aventi natura societaria, partecipati dalla Provincia ed individuati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con l'indicazione degli obiettivi *ex art.* 170, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
2. Il controllo sulle società partecipate è esercitato da una unità organizzativa specificamente preposta, che ne è responsabile, attraverso un sistema di programmazione e controllo dell'attività degli organismi di cui al comma 1 che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) a preventivo, definizione di obiettivi gestionali a cui devono tendere la singole società partecipate, nei limiti di quanto consentito dagli statuti societari, da patti parasociali o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente;
 - b) nel corso dell'anno, monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuazione di opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - c) a consuntivo, redazione di un referto che fornisce annualmente le conclusioni dell'attività del controllo, rendendo conto tra l'altro dei risultati conseguiti dalle società partecipate e degli effetti sugli equilibri di bilancio dell'Ente, anche nell'ottica della progressiva creazione, alle condizioni e nei termini di legge, di uno strumento operativo di bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
3. Nell'ambito della fase di cui al comma 2 lett. a), la struttura preposta al controllo sulle società partecipate fornisce, in particolare, il supporto operativo necessario per l'individuazione nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, per ogni società partecipata, di specifici obiettivi gestionali annuali, espressi secondo parametri qualitativi e quantitativi che ne consentano la misurabilità.
4. Il monitoraggio di cui al comma 2 lett. b) si basa sui dati reperiti dalla struttura preposta al controllo sulle società partecipate attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra l'Ente e le società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;
 - c) i contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - d) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.Sulla base di tali informazioni l'indicata struttura effettua in particolare monitoraggi trimestrali, illustrandone le risultanze, in termini di grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, andamento economico-finanziario, eventuali scostamenti nonché azioni correttive proposte ed attuate, in appositi rapporti presentati dalla Giunta al Consiglio ai fini dell'eventuale aggiornamento degli obiettivi annuali e dell'individuazione, specie in caso di squilibri economico-finanziari, di opportune azioni correttive.
5. La struttura preposta al controllo sulle società partecipate, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al comma 4, redige il referto di cui al comma 2 lett. c), che viene presentato dalla Giunta al Consiglio.
6. Il controllo di cui al presente articolo è esercitato secondo direttive e modalità individuate con provvedimento di Giunta, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, e comunque in modo da garantire la trasmissione degli esiti del controllo alle unità organizzative preposte al controllo strategico e al controllo di gestione, al dirigente competente in materia economico-finanziaria, al direttore generale, all'organo di revisione nonché agli organi politici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 11 – Controllo di qualità

1. Il controllo di qualità, al fine di assicurare in prospettiva il miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità, è assicurato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni in relazione alla qualità dei servizi pubblici erogati dall'Ente, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni.
2. Ai fini del controllo di cui al presente articolo per servizio pubblico si intende l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, la Provincia rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti.
3. Il controllo di qualità è svolto da una unità organizzativa specificamente preposta che, nell'esercizio delle funzioni di cui comma 1, si avvale tra l'altro delle risultanze del controllo sulle società partecipate.
4. Il controllo di qualità assume come base di riferimento gli standard di qualità definiti in via preventiva con le modalità di seguito specificate.
5. La qualità effettiva dei servizi pubblici è rappresentata ricorrendo alle seguenti dimensioni, il cui peso specifico viene valutato in relazione alla tipologia del servizio:
 - a) accessibilità, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente ed in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile;
 - b) tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione;
 - c) trasparenza, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese poterlo ricevere;
 - d) efficacia, intesa come rispondenza del servizio erogato a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso.
6. L'unità organizzativa di cui al comma 3 può individuare una o più sottodimensioni per ogni dimensione di cui al comma 5; in fase attuativa può inoltre individuare ulteriori dimensioni rilevanti per la rappresentazione della qualità effettiva del servizio erogato.
7. Per ciascuna dimensione di cui al comma 5 è individuato un adeguato numero di indicatori, selezionati in modo da fornire informazioni distintive, rilevanti e tali da rendere espliciti i livelli della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. Per ciascun indicatore è definito, anche attraverso confronti sistematici con altri enti locali, un "valore programmato", che consente di verificare se il servizio erogato può essere considerato di qualità, essendo stato rispettato lo standard previsto; il valore programmato non può essere peggiorativo dei termini fissati da leggi o regolamenti o degli standard determinati nelle Carte dei Servizi o in altri provvedimenti adottati in materia.
8. I dati e le informazioni riguardanti il livello di qualità garantito per ogni standard, aggiornati annualmente, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, del pari è garantita la trasparenza sulle azioni di miglioramento che l'amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi.
9. La Provincia progetta e realizza con periodicità annuale, compatibilmente con le risorse disponibili, la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni con strumenti di rilevazione rigorosi, flessibili e funzionali alle esigenze specifiche di ciascun servizio, che prevedano, ove possibile, forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse.
10. Gli esiti delle rilevazioni di cui al comma 9 costituiscono elementi di riferimento per l'aggiornamento annuale degli standard di qualità e sono trasmessi al direttore generale nonché,

per l'esercizio delle funzioni di competenza, all'unità organizzativa preposta al controllo strategico.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della nomina del nucleo di valutazione individuato secondo le disposizioni dettate per l'adeguamento della normativa regolamentare dell'Ente al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, le funzioni attribuite a tale organo dal presente regolamento sono esercitate, sotto la direzione del direttore generale, dall'unità organizzativa preposta al controllo di gestione.
2. Qualora il direttore generale non sia stato nominato, le competenze attribuite al medesimo dal presente regolamento sono esercitate dal segretario generale, al quale vanno conseguentemente intese come riferite tutte le previsioni relative al direttore generale, salvo ove espressamente subordinate all'avvenuta nomina dello stesso.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione.


Torino, 07/05/2013

EMENDAMENTI

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA "216"

Oggetto: "D.L. 174/12 CONVERTITO IN LEGGE 213/2012"

- 1) Allegato 1 pag. 2 Articolo 2 c
dopo "Presidente della Provincia"
aggiungere "ed alla Commissione Consiliare di controllo"
- 2) Allegato 1 pag. 4 art. 7 comma 4 **ELIMINARLO**
- 3) Allegato 1 pag. 8 art. 11 comma 5
aggiungere punto "E: EFFICIENZA"
- 4) Allegato 1 pag. 8 art. 11 comma 10
dopo "DIRETTORE GENERALE"
aggiungere "ED ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO"
- 5) Allegato 1 pag. 9 art. 12
Commi 1 e 2 **SOPPRIMERE**
- 6) Allegato 1 pag. 4 art. 7 comma 4 A
Aggiungere "E RELAZIONA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DI
CONTROLLO"

DUGLISI
P.lli


Torino, 9 maggio 2013

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 11306/2013 "D.L. 174/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

1) Emendamento al comma 2, lettera c) dell'articolo 2. Dopo "18 agosto 2000, n. 267" aggiungere: ", il Presidente del Consiglio, ricevuto detto referto ai sensi dell'articolo appena citato, ne cura la trasmissione alla Commissione consiliare di controllo"

2) Emendamento al comma 4, lettera a) dell'articolo 7. Dopo "provvede, con periodicità semestrale", aggiungere "in ottica di collaborazione e di supporto degli organi di governo della Provincia,"


3) Emendamento al comma 10 dell'articolo 11. Dopo "trasmessi al Direttore generale" sostituire "nonché, per l'esercizio delle funzioni di competenza, all'unità organizzativa preposta al controllo strategico" con ", all'unità organizzativa preposta al controllo strategico per l'esercizio delle funzioni di competenza, nonché al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro alla Commissione consiliare di controllo".

Il Presidente del Consiglio provinciale

Bisacca Sergio 

I Presidenti della 7' e 8' Commissione consiliare

Fazzone Davide 

Giacometto Carlo 

Emendamento n. 1.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

L'emendamento tende ad includere anche la Commissione di Controllo provinciale tra i possibili destinatari del referto di cui al primo comma dell'articolo 148 del TUEL circa la funzionalità del sistema dei controlli interni. Al riguardo l'articolo appena richiamato prevede già che il referto debba essere trasmesso al Presidente del consiglio della Provincia o del Comune ed il comma 3 dell'articolo 72 del regolamento sui lavori consiliari stabilisce che la Commissione di controllo esamina gli atti accertandone gli effetti in termini di efficienza, efficacia, tempestività attuativa per



cui l'inoltro del referto alla Commissione di che trattasi pare del tutto coerente con la sue funzioni e la sua missione istituzionale.

SI ESPRIME, QUINDI, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ALL'APPROVAZIONE DELL'EMEDAMENTO.

Emendamento n. 2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

L'emendamento risponde all'esigenza di evidenziare il ruolo di collaborazione del Nucleo con gli organi di governo della Provincia al fine di eliminare alla radice qualsiasi possibilità di lettura e/o applicazione distorta del comma; evitare che il ruolo tecnico del Nucleo possa sovrapporsi a quello degli organi di governo della provincia stessa.

Al riguardo la possibilità di una ricostruzione distorta dell'inciso parrebbe doversi escludere comunque a mente della legislazione vigente che assegna agli organi tecnico un ruolo di apporto collaborativo rispetto agli organi di governo ed a mente della funzione stessa del regolamento che orientato a mettere a sistema la materia del controlli porterebbe ad escludere che uno possa sovrapporsi in modo anomalo agli altri.

In ogni caso, trattandosi di suggerimento correlato ad esigenze di opportunità che ribadisce in maniera esplicita quanto già implicito nella norma regolamentare non si rinvencono ostacoli di sorta nell'approvazione dell'emendamento salvo quelli di mera tecnica compilativa.

SI ESPRIME, QUINDI, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ALL'APPROVAZIONE DELL'EMEDAMENTO.

Emendamento n. 3.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si tratta di documentazione già ricompresa negli atti trasmessi alla commissione di controllo in sede di approvazione della proposta di verifica degli equilibri e di approvazione del conto consuntivo. La duplicazione dell'adempimento, però, non può essere rappresentata come indebita lievitazione dei costi dal momento che una disamina preventiva e dedicata della materia riesce ad indirizzare verso una lettura più incisiva dei dati di bilancio e dell'efficacia/ efficienza complessiva della tecnologia.

SI ESPRIME, QUINDI, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ALL'APPROVAZIONE DELL'EMEDAMENTO.

Il Segretario Generale



Proposta della Giunta Provinciale

All. N. 216 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: D.L. 174/12 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

N. Protocollo: 11306/2013

Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 26/03/2013) propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rafforzare i controlli in materia di enti locali, ha tra l'altro modificato diverse disposizioni dettate dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) in tema di controlli interni;
- il comma 1, lett. d), dell'art. 3 l. 213/2012 cit., in particolare, nel sostituire l'art. 147 T.U.E.L. con gli artt. da 147 a 147-*quinquies*, oltre a precisare ulteriormente i contenuti dei controlli interni già previsti per gli enti locali, ha introdotto nuove forme di controllo interno, riconducendo poi a sistema l'intera disciplina;

Ritenuto che il sistema dei controlli interni come delineato dalla indicata novella risulta allo stato contemplare le seguenti tipologie di controllo:

- controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- controllo successivo di regolarità amministrativa;
- controllo preventivo di regolarità contabile;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate;
- controllo sulle società partecipate non quotate;
- controllo della qualità dei servizi;

Dato atto che, in virtù della previgente normativa nazionale, delle previsioni statutarie e regolamentari e di specifici atti degli organi amministrativi dell'Ente, oltre che in applicazione dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, presso

la Provincia di Torino risultano attualmente già effettuati, da specifiche unità organizzative a tal fine individuate:

- il controllo di regolarità amministrativa, preventivo (sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio e sui decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali) e successivo (a campione, sulle determinazioni dirigenziali);
- il controllo di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dirigenziali;
- il controllo di gestione, con riferimento agli obiettivi individuati nel piano dettagliato degli obiettivi definito nell'ambito del procedimento relativo all'approvazione del piano esecutivo di gestione;
- il controllo strategico, con riferimento alla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione;
- il monitoraggio e la verifica del rispetto degli equilibri economico-finanziari;
- il monitoraggio delle risultanze degli organismi partecipati dalla Provincia, come individuati da specifici provvedimenti dell'Ente, con riferimento all'andamento economico e finanziario, al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali ed alla rispondenza di questi ultimi alla programmazione settoriale della Provincia;
- la verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione ed analisi della soddisfazione dell'utente interno ed esterno all'Ente;

Rilevato che, nonostante la già intervenuta attivazione dei controlli appena indicati, gli strumenti e metodologie degli stessi devono essere adeguati alle innovazioni introdotte in materia dalla citata l. 213/2012, riconducendo tra l'altro a sistema le varie forme di controllo;

Osservato che ai sensi della l. 213/2012 la disciplina del sistema dei controlli interni è demandata agli enti locali che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, devono definire, «con regolamento adottato dal Consiglio», «gli strumenti e le modalità» del sistema dei controlli interni (art. 3, commi 1, lett. d, e 2);

Considerato peraltro che, in virtù del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, devono essere specificamente disciplinati nel regolamento di contabilità dell'Ente:

- le modalità secondo cui è applicato il controllo di gestione (art. 196, comma 1, T.U.E.L.);
- le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati (art. 153 T.U.E.L.);
- il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-*quinquies* T.U.E.L.);

Ricordato inoltre che le diverse tipologie di controllo interno devono essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa dell'Ente, la cui disciplina è demandata alla competenza della Giunta, ferme le specifiche disposizioni dettate dalla stessa l. 213/2012 in tema di competenze sui controlli interni e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Rilevato che si ritiene in linea generale opportuno:

- intervenire sulla regolamentazione attuale dei controlli interni dell'Ente, come negli anni sperimentata ed evolutasi, anche in tema di competenze, senza introdurre innovazioni radicali ma, piuttosto, limitandosi ad apportare le modificazioni ritenute necessarie a garantire le finalità di rafforzamento ed implementazione dei controlli perseguite dalla l. 213/2012, nel pieno rispetto di tale normativa ed in conformità alle esigenze di invarianza della spesa;
- demandare la definizione delle modalità operative di dettaglio ad appositi provvedimenti attuativi, per garantire contemporaneamente la tempestiva operatività del sistema dei controlli ed un'adeguata flessibilità dello stesso, che consenta di adattare con la necessaria sollecitudine

l'esercizio in concreto dei controlli ad esigenze specifiche di cui dovesse eventualmente emergere la rilevanza;

Ritenuto per quanto precede necessario provvedere ad adeguare le diverse forme di controllo interno attualmente effettuate nell'Ente alla intervenuta normativa nazionale adottando uno specifico regolamento che, riconducendo a sistema l'insieme dei controlli interni, ne definisca in generale e nel complesso forme, strumenti e modalità, rinviando al Regolamento di contabilità ed al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente per la disciplina delle materie di specifica competenza;

Dato atto che le conseguenti necessarie modifiche per l'adeguamento alla l. 213/2012 del Regolamento di contabilità e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente sono state ipotizzate in uno schema di lavoro allo stato oggetto di confronto con i Servizi interessati;

Visto lo schema di regolamento sul sistema dei controlli interni, costituito da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione alle organizzazioni sindacali dell'Ente;

Rilevato che in applicazione dell'art. 3, comma 2, l. 213/2012, si ritiene opportuno dare comunicazione dell'adozione dell'allegato regolamento al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ferma la successiva comunicazione dell'intervenuta piena operatività del sistema in seguito alla adozione degli indicati atti regolamentari e provvedimenti di attuazione;

Sentite la Conferenza dei Capigruppo e la VIII^a Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 06/05/2013, nonché, successivamente, la Conferenza dei Capigruppo, la VII^a e la VIII^a Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 09/05/2013;

Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), d.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000, come mod. l. 213/2012;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'adozione del "Regolamento sul sistema dei controlli interni", costituito da n. 12 articoli, quale risulta dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato alle strutture competenti per il coordinamento, con le norme contenute nel Regolamento di cui al punto 1), del Regolamento di contabilità e del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, riconoscendo che il Consiglio e la Giunta provinciale, successivamente all'approvazione del presente atto, dovranno farsi carico, per quanto di rispettiva competenza, di adeguare le previsioni di tali regolamenti alla legge 213/2012;
- 3) di demandare ad appositi provvedimenti attuativi, adottati dagli organi e strutture competenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui al punto 1), approvato con il presente atto, la definizione delle modalità operative di dettaglio necessarie per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- 4) di trasmettere copia del presente atto al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 5) di incaricare il Segretario generale della trasmissione di cui al punto 4 e della comunicazione al Prefetto di Torino nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'adozione dei provvedimenti di cui al punto 3;
- 6) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1), approvato con il presente provvedimento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

* * * * *

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	1
Art. 2 – Soggetti preposti ai controlli e strutture competenti	2

Capo II

Strumenti e metodologie

Art. 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa	2
Art. 4 – Controllo successivo di regolarità amministrativa	3
Art. 5 – Controllo di regolarità contabile	3
Art. 6 – Controllo di gestione	3
Art. 7 – Controllo strategico	4
Art. 8 – Controllo sugli equilibri finanziari	5
Art. 9 – Controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate	5
Art. 10 – Controllo sulle società partecipate non quotate	6
Art. 11 – Controllo di qualità	7
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	8

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli strumenti e le metodologie dei controlli interni della Provincia di Torino diretti a:
 - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controlli di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (controllo di gestione);
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico);
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa (controllo sugli equilibri finanziari);
 - e) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente (controlli sugli organismi gestionali esterni);
 - f) garantire la qualità dei servizi erogati dall'Ente (controllo di qualità).
2. I controlli interni di cui al comma 1 (di seguito: sistema dei controlli) sono esercitati, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in modo indipendente ma integrato, compatibilmente con le specifiche esigenze, assicurando la collaborazione fra le varie strutture interessate, l'utilizzo sinergico dei sistemi informativi di supporto ed il coordinamento, ove possibile, con gli altri strumenti di controllo.

Art. 2 – Soggetti preposti ai controlli e strutture competenti

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e le unità organizzative specificamente preposte, secondo quanto previsto dagli articoli che seguono, dal Regolamento di contabilità e, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente regolamento, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale, per garantire l'operatività del sistema dei controlli ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2:
 - a) cura il coordinamento operativo, anche attraverso apposite direttive, tra i controlli interni di cui all'art. 1;
 - b) può costituire appositi gruppi di lavoro formati da personale delle diverse strutture dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) relaziona con cadenza semestrale al Presidente della Provincia sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli, anche al fine della trasmissione del referto di cui all'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio, ricevuto detto referto ai sensi dell'articolo appena citato, ne cura la trasmissione alla Commissione consiliare di controllo;
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, la definizione degli ulteriori aspetti attuativi di carattere organizzativo, ivi inclusa l'eventuale individuazione di apposite strutture preposte al sistema dei controlli cui è attribuito il compito di raccogliere, elaborare e rendicontare informazioni e dati, gestionali, finanziari e contabili, è definita dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II

Strumenti e metodologie

Art. 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato attraverso il rilascio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il parere di regolarità tecnica deve essere rilasciato relativamente:
 - a) ad ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta e ad ogni proposta di decreto del Presidente della Provincia, che non siano mero atto di indirizzo;
 - b) a tutti gli atti amministrativi di competenza dei singoli dirigenti.
3. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione e di decreto di cui al comma 2 lett. a) è rilasciato dal dirigente responsabile della struttura proponente ed è inserito, rispettivamente, nella deliberazione e nel decreto; ove il dirigente esprima un parere negativo, lo stesso deve essere motivato.
4. Qualora il Consiglio, la Giunta o il Presidente della Provincia, per quanto di competenza, non intendano conformarsi al parere di cui al comma 3 devono darne adeguata motivazione, rispettivamente, nel testo della deliberazione e del decreto; in tali ipotesi il segretario generale cura l'immediata comunicazione delle deliberazioni e dei decreti all'organo di revisione.
5. Il parere di regolarità tecnica sugli atti di competenza dirigenziale è rilasciato dal dirigente competente all'adozione dell'atto o, nei casi consentiti dalla legge, dal funzionario delegato, e si intende espresso in senso favorevole con la sottoscrizione dell'atto.
6. Il controllo preventivo di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia, che non siano mero atto di indirizzo, è assicurato anche dal segretario generale, nell'esercizio della funzione di assistenza giuridico-

amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla legalità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione scritta agli amministratori degli eventuali profili di illegittimità che, previamente segnalati al dirigente della struttura proponente, non siano stati dallo stesso eliminati.

Art. 4 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è volto ad assicurare, attraverso un controllo a campione nella fase successiva alla conclusione del procedimento, la regolarità e correttezza delle procedure e delle attività amministrative dell'Ente.
2. Il controllo di cui al comma 1 ha natura collaborativa e si svolge, secondo i principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del segretario generale che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, individua preventivamente con proprio atto le modalità operative in cui si articola il controllo, definendo tra l'altro:
 - a) le procedure e gli atti amministrativi soggetti al controllo, tra cui in particolare le determinazioni di impegno di spesa ed i contratti;
 - b) le modalità tecniche di scelta del campione sottoposto a controllo, fornendone adeguata motivazione, fermo che, per gli atti, deve essere assicurato il controllo di almeno il 5% del totale degli atti adottati nel periodo di riferimento;
 - c) gli standard di conformità scelti per ciascuna procedura o tipologia di atto;
 - d) le modalità operative per assicurare il coinvolgimento diretto dei responsabili delle procedure o degli atti sottoposti a controllo.
3. In caso di riscontrate irregolarità su singole procedure o atti per i quali sia ancora possibile il ricorso all'autotutela, il segretario generale ne informa tempestivamente il responsabile interessato, assegnando allo stesso un termine per l'adozione delle proprie definitive determinazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il segretario generale comunica gli esiti del controllo successivo ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi ritenute necessarie in relazione alle irregolarità riscontrate.
5. Le risultanze del controllo successivo, formalizzate in appositi rapporti con l'indicazione delle eventuali iniziative assunte ai sensi dei commi 3 e 4, sono trasmesse a cura del segretario generale, con periodicità almeno annuale, al direttore generale, ove nominato, all'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, all'organo di revisione e al Consiglio.

Art. 5 – Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato attraverso il rilascio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, resi dal dirigente competente in materia economico-finanziaria con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 6 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, in funzione dell'esercizio dei poteri di gestione amministrativa, persegue la finalità di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di cui al comma 1 ha ad oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed è assicurato, secondo modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, da una articolazione organizzativa specificamente preposta, che risponde al direttore generale ed opera con il coinvolgimento attivo dei singoli dirigenti.

3. Al fine di garantire l'esercizio integrato dei controlli di cui all'art. 1, ed in particolare il coordinamento dell'attività riguardante il monitoraggio dei risultati:
 - a) le tempistiche dell'attività del controllo di gestione, compatibilmente con le specifiche esigenze, sono temporalmente allineate alle scadenze del sistema di valutazione e del controllo strategico, che ne utilizzano le risultanze;
 - b) la struttura competente in materia di controllo di gestione garantisce il supporto all'attività di ricognizione e monitoraggio delle altre unità organizzative specificamente preposte al sistema dei controlli, anche fornendo, su richiesta, raccolte, elaborazioni e rendicontazioni di informazioni e dati su risorse impiegate, servizi erogati, attività svolte e risultati conseguiti.

Art. 7 – Controllo strategico

1. Il controllo strategico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, verifica lo stato di attuazione dei programmi rispetto agli indirizzi indicati nelle linee programmatiche approvate dal Consiglio e nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, nonché l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di tali programmi.
2. Il controllo strategico è assicurato, con la collaborazione dei direttori di area, dal nucleo di valutazione sotto la direzione, esclusivamente per l'esercizio di tale funzione, del direttore generale.
3. I direttori di area, con riferimento alle strutture di rispettiva competenza, effettuano un controllo preventivo sulla coerenza con gli indirizzi ed i programmi approvati dal Consiglio:
 - a) di ogni proposta di deliberazione;
 - b) delle tipologie di determinazioni individuate dal direttore generale con proprio provvedimento.
4. Il nucleo di valutazione:
 - a) provvede, con periodicità semestrale, in ottica di collaborazione e di supporto degli organi di governo della Provincia, al monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione dei programmi ed eventuali progetti della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione;
 - b) effettua, di propria iniziativa o su espressa richiesta del Presidente della Provincia, specifiche verifiche e controlli sullo stato di attuazione di singoli programmi o progetti.
5. Per l'attività di cui al comma 4 il nucleo di valutazione provvede alla rilevazione dei dati avvalendosi:
 - a) del supporto operativo del controllo di gestione;
 - b) della collaborazione dei direttori di area, cui può richiedere apposite relazioni sullo stato di attuazione dei programmi;
 - c) delle procedure informatiche e gestionali dell'Ente;
 - d) delle risultanze del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sugli organismi gestionali esterni e del controllo di qualità.
6. Gli esiti dell'attività di cui al comma 4 lett. a) sono formalizzati in appositi rapporti in cui il nucleo di valutazione rileva:
 - a) la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, tra tempi di realizzazione e relative previsioni, tra procedure operative attuate e progetti elaborati;
 - b) gli aspetti socio-economici ed economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, nonché la qualità dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - c) gli eventuali fattori ostativi e responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, individuando i possibili rimedi;
 - d) eventuali scostamenti tra l'impatto delle attività attuative dei programmi e l'impatto atteso, indicato nelle finalità dei programmi della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, individuando i possibili rimedi.

7. I rapporti di cui al comma 6 sono sottoposti, a cura del direttore generale, alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e alla relazione al rendiconto di gestione.
8. Gli esiti dell'attività di cui al comma 4 lett. b) sono formalizzati in apposite relazioni; il direttore generale cura la trasmissione delle relazioni al Presidente della Provincia nel caso di verifiche e controlli dallo stesso richiesti.

Art. 8 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari assicura, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, il costante controllo della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, e comporta, tra l'altro, la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto da ogni dirigente, sotto la direzione ed il coordinamento del dirigente competente in materia economico-finanziaria e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di attuazione dell'art. 81 Cost.

Art. 9 – Controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni diversi dalle società partecipate è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi non societari, partecipati dalla Provincia, individuati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con l'indicazione degli obiettivi *ex art. 170, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.
2. Il controllo di cui al presente articolo è assicurato da una unità organizzativa specificamente preposta, coincidente, salvo differente soluzione organizzativa, con l'unità organizzativa competente per il controllo di cui all'art. 10, attraverso:
 - a) a preventivo, il supporto metodologico ed operativo necessario per l'indicazione, nella relazione previsionale e programmatica, di indirizzi e obiettivi gestionali riferiti ai singoli organismi non societari partecipati dall'Ente, con i parametri per la relativa misurazione;
 - b) nel corso dell'anno, l'effettuazione di rilevazioni periodiche attraverso raccolta ed elaborazione di dati, valutazioni e rapporti sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi individuati ai sensi della lett. a), nonché sulle risultanze economico-finanziarie dei singoli organismi, con proposta di eventuali interventi correttivi;
 - c) a consuntivo, la redazione di un referto che fornisce annualmente le conclusioni dell'attività del controllo, rendendo conto dei risultati conseguiti dai singoli organismi e degli effetti sugli equilibri di bilancio dell'Ente, anche nell'ottica della progressiva creazione, alle condizioni e nei termini di legge, di uno strumento operativo di bilancio consolidato.
3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate secondo direttive e modalità individuate con provvedimento di Giunta, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e comunque in modo da garantire la tempestiva trasmissione delle risultanze dell'attività svolta alle unità organizzative preposte al controllo strategico e al controllo di gestione, al dirigente competente in materia economico-finanziaria, al direttore generale, all'organo di revisione nonché agli organi politici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 10 – Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni aventi natura societaria, partecipati dalla Provincia ed individuati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con l'indicazione degli obiettivi *ex art.* 170, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
2. Il controllo sulle società partecipate è esercitato da una unità organizzativa specificamente preposta, che ne è responsabile, attraverso un sistema di programmazione e controllo dell'attività degli organismi di cui al comma 1 che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) a preventivo, definizione di obiettivi gestionali a cui devono tendere la singole società partecipate, nei limiti di quanto consentito dagli statuti societari, da patti parasociali o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente;
 - b) nel corso dell'anno, monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuazione di opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - c) a consuntivo, redazione di un referto che fornisce annualmente le conclusioni dell'attività del controllo, rendendo conto tra l'altro dei risultati conseguiti dalle società partecipate e degli effetti sugli equilibri di bilancio dell'Ente, anche nell'ottica della progressiva creazione, alle condizioni e nei termini di legge, di uno strumento operativo di bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
3. Nell'ambito della fase di cui al comma 2 lett. a), la struttura preposta al controllo sulle società partecipate fornisce, in particolare, il supporto operativo necessario per l'individuazione nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, per ogni società partecipata, di specifici obiettivi gestionali annuali, espressi secondo parametri qualitativi e quantitativi che ne consentano la misurabilità.
4. Il monitoraggio di cui al comma 2 lett. b) si basa sui dati reperiti dalla struttura preposta al controllo sulle società partecipate attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra l'Ente e le società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;
 - c) i contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - d) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.Sulla base di tali informazioni l'indicata struttura effettua in particolare monitoraggi trimestrali, illustrandone le risultanze, in termini di grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, andamento economico-finanziario, eventuali scostamenti nonché azioni correttive proposte ed attuate, in appositi rapporti presentati dalla Giunta al Consiglio ai fini dell'eventuale aggiornamento degli obiettivi annuali e dell'individuazione, specie in caso di squilibri economico-finanziari, di opportune azioni correttive.
5. La struttura preposta al controllo sulle società partecipate, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al comma 4, redige il referto di cui al comma 2 lett. c), che viene presentato dalla Giunta al Consiglio.
6. Il controllo di cui al presente articolo è esercitato secondo direttive e modalità individuate con provvedimento di Giunta, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, e comunque in modo da garantire la trasmissione degli esiti del controllo alle unità organizzative preposte al controllo strategico e al controllo di gestione, al dirigente competente in materia economico-finanziaria, al direttore generale, all'organo di revisione nonché agli organi politici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 11 – Controllo di qualità

1. Il controllo di qualità, al fine di assicurare in prospettiva il miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità, è assicurato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni in relazione alla qualità dei servizi pubblici erogati dall'Ente, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni.
2. Ai fini del controllo di cui al presente articolo per servizio pubblico si intende l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, la Provincia rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti.
3. Il controllo di qualità è svolto da una unità organizzativa specificamente preposta che, nell'esercizio delle funzioni di cui comma 1, si avvale tra l'altro delle risultanze del controllo sulle società partecipate.
4. Il controllo di qualità assume come base di riferimento gli standard di qualità definiti in via preventiva con le modalità di seguito specificate.
5. La qualità effettiva dei servizi pubblici è rappresentata ricorrendo alle seguenti dimensioni, il cui peso specifico viene valutato in relazione alla tipologia del servizio:
 - a) accessibilità, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente ed in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile;
 - b) tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione;
 - c) trasparenza, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese poterlo ricevere;
 - d) efficacia, intesa come rispondenza del servizio erogato a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso.
6. L'unità organizzativa di cui al comma 3 può individuare una o più sottodimensioni per ogni dimensione di cui al comma 5; in fase attuativa può inoltre individuare ulteriori dimensioni rilevanti per la rappresentazione della qualità effettiva del servizio erogato.
7. Per ciascuna dimensione di cui al comma 5 è individuato un adeguato numero di indicatori, selezionati in modo da fornire informazioni distintive, rilevanti e tali da rendere espliciti i livelli della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. Per ciascun indicatore è definito, anche attraverso confronti sistematici con altri enti locali, un "valore programmato", che consente di verificare se il servizio erogato può essere considerato di qualità, essendo stato rispettato lo standard previsto; il valore programmato non può essere peggiorativo dei termini fissati da leggi o regolamenti o degli standard determinati nelle Carte dei Servizi o in altri provvedimenti adottati in materia.
8. I dati e le informazioni riguardanti il livello di qualità garantito per ogni standard, aggiornati annualmente, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, del pari è garantita la trasparenza sulle azioni di miglioramento che l'amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi.
9. La Provincia progetta e realizza con periodicità annuale, compatibilmente con le risorse disponibili, la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni con strumenti di rilevazione rigorosi, flessibili e funzionali alle esigenze specifiche di ciascun servizio, che prevedano, ove possibile, forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse.
10. Gli esiti delle rilevazioni di cui al comma 9 costituiscono elementi di riferimento per l'aggiornamento annuale degli standard di qualità e sono trasmessi al direttore generale, all'unità organizzativa preposta al controllo strategico per l'esercizio delle funzioni di

competenza, nonché al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro alla Commissione consiliare di controllo.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della nomina del nucleo di valutazione individuato secondo le disposizioni dettate per l'adeguamento della normativa regolamentare dell'Ente al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, le funzioni attribuite a tale organo dal presente regolamento sono esercitate, sotto la direzione del direttore generale, dall'unità organizzativa preposta al controllo di gestione.
2. Qualora il direttore generale non sia stato nominato, le competenze attribuite al medesimo dal presente regolamento sono esercitate dal segretario generale, al quale vanno conseguentemente intese come riferite tutte le previsioni relative al direttore generale, salvo ove espressamente subordinate all'avvenuta nomina dello stesso.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione.